



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

PR. 3658
Registro Generale n. 39

ORDINANZA N. 39 DEL 12-03-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-2019 - CHIUSURA TEMPORANEA SCALE MOBILI E ASCENSORI

L'anno addì dodici del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di coordinamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020 recante ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19, pubblicata in G.U. n. 44 del 22 febbraio 2020.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19"

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 14 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RITENUTO conseguentemente necessario ed opportuno - al solo fine di adattare alla realtà del territorio del Comune di Cascia le misure precauzionali per contenere la diffusione del virus a tutela della popolazione -, intervenire in attuazione delle misure indicate nei punti precedenti;

CONSIDERATO CHE a seguito delle misure di contenimento di cui ai DCPM richiamati in precedenza si è registrato il crollo totale degli utenti delle scale mobili e degli ascensori i quali erano utilizzati per il 99% da pellegrini e turisti;

VISTI

L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

Lo statuto comunale;

ORDINA

Al fine di consentire le necessarie attività di attuazione e di recepimento a livello comunale del D.C.P.M del 1 Marzo 2020 e seguenti, nonché per contenere la spesa connessa alla gestione delle scale mobili e degli ascensori comunali i quali, allo stato non hanno bacino di utenza:

1. **La chiusura degli ascensori e delle scale mobili comunali;**
2. **Il mantenimento in servizio della navetta trasporto urbano;**

DISPONE

Che è in ogni caso garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146.

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida a nuove disposizioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Mario de Carolis